



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 marzo 2014
(OR. en)**

7043/14

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0122 (NLE)**

**ASIM 16
NT 3**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia

1. Il 28-29 novembre 2002 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di riammissione tra l'Unione europea e la Turchia (doc. 14103/02). La decisione ha autorizzato la Commissione a negoziare a nome della Comunità e le ha impartito le necessarie direttive di negoziato a tal fine.
2. Il progetto di accordo di riammissione, trasmesso dalla Commissione alle autorità della Turchia, è stato esaminato in vari cicli di negoziato. Il Consiglio ha approvato il testo del progetto di accordo di riammissione nella sessione del 24-25 febbraio 2011. A seguito dell'approvazione delle conclusioni del Consiglio sullo sviluppo della cooperazione con la Turchia nei settori della giustizia e degli affari interni il 21 giugno 2012, il progetto di accordo di riammissione è stato siglato a Bruxelles il medesimo giorno.

3. Con lettera ricevuta il 22 giugno 2012 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia (doc. 11720/12). Il testo dell'accordo da firmare era allegato al progetto di decisione.
4. Il 26 giugno 2012 il Consiglio ha deciso di trasmettere al Parlamento europeo, per ottenerne l'approvazione, il progetto di decisione sulla conclusione dell'accordo figurante nel doc. 10697/12 nonché il testo dell'accordo riportato nel doc. 10693/12 (testi messi a punto dai giuristi/linguisti).
5. L'accordo di riammissione è stato firmato ad Ankara dall'Unione europea e dalla Turchia il 16 dicembre 2013¹.
6. Il 26 febbraio 2014 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla conclusione dell'accordo e ha incaricato il presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Turchia.
7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito partecipa all'adozione della presente decisione ed è vincolato da essa e soggetto alla sua applicazione².

¹ La decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia è stata pubblicata nella GU L 244 del 8.9.2012, pag. 4.

² Cfr. doc. 14239/12

8. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.
9. Le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo d'applicazione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
10. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare l'accordo raggiunto in merito alla decisione relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia, e a suggerire al Consiglio di:
 - adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione (il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, è riportato nel doc. 10697/12), relativa al succitato accordo (il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel doc. 10693/12);
 - decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione e dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d) del regolamento interno del Consiglio.